

REGIONE
ABRUZZO



COMUNE DI CASALBORDINO



COMUNE DI CASALBORDINO

PROVINCIA DI CHIETI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Arch. Massimo Gigliotti

PROGETTISTA:

Dott. arch. Paola Lembo

Via San Francesco ai Gerolomini 2
80078 Pozzuoli (NA)
email: paolalembo@paolalembo.it



Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Paola Lembo n° 316/2001

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Legge n. 447/95, D.P.C.M. 14/11/97, L.R. n. 23/2007

RELAZIONE TECNICA

SCALA:

DATA:

Novembre 2016

PC_RT

REVISIONE:

1



INDICE

1.	Premessa	2
2.	Criteri di redazione del Piano.....	2
3.	Riferimenti legislativi in materia di inquinamento acustico.....	3
	<i>3.1 Riferimenti nazionali</i>	
	<i>3.2 Riferimenti regionali</i>	
4.	Analisi del territorio comunale.....	7
5.	Classificazione generali per la classificazione acustica del territorio comunale.....	8
	<i>5.1 Redazione di un quadro conoscitivo preliminare</i>	
	<i>5.2 Classificazione acustica del territorio comunale</i>	
6.	Classificazione delle infrastrutture di trasporto.....	11
	<i>6.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali</i>	
	<i>6.2 Fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie</i>	
7.	L'articolazione in classi acustiche omogenee del territorio comunale	16
	<i>7.1 Individuazione delle aree particolarmente protette (CLASSE I)</i>	
	<i>7.2 Aree prevalentemente industriali ed esclusivamente industriali (CLASSI V, VI)</i>	
	<i>7.3 Individuazione delle aree residenziali, commerciali/terziarie, artigianali/produttive (CLASSI II, III e IV)</i>	
8.	Aree destinate ad attività rumorose a carattere temporaneo.....	26
9.	Descrizione della normativa di attuazione al Piano di zonizzazione acustica.....	26



1. PREMESSA

La presente relazione tecnica del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale di Casalbordino (CH) riporta gli indirizzi progettuali del lavoro e le modalità operative seguite per la stesura del progetto di piano.

Il Piano di Classificazione acustica è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica, corredata da elaborati grafici (tavole di analisi), che riporta le caratteristiche del contesto urbano rilevanti ai fini della zonizzazione, le previsioni degli strumenti urbanistici e di governo della mobilità, vigenti e in itinere, i criteri adottati e le scelte effettuate in sede di redazione del Piano;
- normativa acustica di attuazione, che definisce gli effetti dell'adozione del PZA sulla strumentazione urbanistica, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 23 del 17/07/2007 *“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”*, disciplina le attività rumorose, sia permanenti che temporanee, all'interno del territorio comunale, stabilisce le attività di vigilanza e prescrive le opportune sanzioni;
- elaborati grafici che riportano l'articolazione in classi acustiche dell'intero territorio comunale.

2. CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO

La politica ambientale rappresenta uno degli elementi prioritari all'interno delle azioni di governo intraprese dall'Amministrazione Comunale di Casalbordino.

Il Piano di Classificazione Acustica (PZA) costituisce, in tal senso, uno degli strumenti di riferimento per garantire la salvaguardia ambientale e per indirizzare le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma. Tale necessità nasce dalla circostanza che a Casalbordino, come negli altri contesti urbani e metropolitani del nostro Paese, l'aumento delle emissioni sonore legate alle attività produttive e alla motorizzazione di massa, la formazione di agglomerati urbani ad elevata densità di popolazione e le caratteristiche dei manufatti edilizi hanno determinato livelli di inquinamento acustico tali da far assumere al fenomeno carattere di emergenza. In armonia con il dettato normativo di riferimento, l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico è perseguito, all'interno del presente Piano, attraverso l'armonizzazione delle esigenze di protezione dal rumore e degli aspetti inerenti alla pianificazione urbana e territoriale e al governo della mobilità. In altre parole, le scelte operate in sede di redazione del Piano di Classificazione Acustica fanno esplicito riferimento a documenti attinenti alla pianificazione urbanistica e alla pianificazione dei trasporti. Inoltre, in relazione al quadro normativo, questo Piano pone le basi per affrontare il risanamento attraverso *“strategie d'area”* piuttosto che secondo una logica d'intervento puntuale. Per il conseguimento di tali finalità, la redazione del PZA è stata articolata in diverse fasi.



Nella prima fase è stato messo a punto il quadro conoscitivo sulla normativa nazionale e regionale di settore, sulla strumentazione urbanistica vigente e in itinere e sulla strumentazione per il governo della mobilità, al fine di garantire compatibilità (fisica e funzionale) tra zone acustiche proposte dal PZA, zone omogenee in cui gli strumenti urbanistici articolano il territorio comunale e interventi di governo della mobilità.

Successivamente, si è proceduto alla lettura dello stato di fatto del territorio comunale, attraverso l'indagine degli elementi significativi per la redazione di questo Piano, e alla parametrizzazione delle caratteristiche e degli elementi del sistema urbano che rappresentano i fattori che generano rumore in modo diretto o indiretto. In altre parole, sono state prese in esame le attività che, come l'attività produttiva, costituiscono le fonti dirette di inquinamento acustico e le attività che, quando raggiungono concentrazioni consistenti, attraggono flussi veicolari tali da innalzare i livelli sonori nell'area.

Nell'ultima fase, infine, è stato articolato il territorio comunale in zone acustiche.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

In Italia, la regolamentazione delle emissioni di rumore è avvenuta con forte ritardo rispetto ai Paesi del Nord Europa: i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno sono stati fissati, infatti, nel 1991 con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri mentre la prima legge organica, la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico, è stata emanata nel 1995.

E' presentata di seguito una sintetica rassegna dei principali riferimenti normativi, a livello nazionale e regionale, che hanno guidato la redazione del Piano di Classificazione Acustica (PZA) per il Comune di Casalbordino.

A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e D.Lgs. 19/08/2005 n. 194 "*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*"; mentre a livello regionale dalla L.R. n. 23 del 17/07/2007 "*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo*".

La legge 26/10/1995 n. 447 prevede, inoltre, decreti attuativi di regolamentazione in materia di inquinamento acustico, quali D.M. Ambiente 11/12/1996 "*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*"; il D.M.A. 31/10/97 "*Metodologia del rumore aeroportuale*"; il D.P.C.M. 14.11.1997 "*Determinazione del valore limite delle sorgenti sonore*"; D.P.C.M. 5/12/1997 "*Requisiti acustici passivi degli edifici*"; il D.P.R. 11/12/97 n. 496 "*Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili*"; il D.M. Ambiente 16/03/1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*"; il D.P.C.M. 31/03/1998 "*Atto di indirizzo e di coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica*"; Il D.P.R. 18/11/1998 n. 459 "*Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge n. 447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*"; D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*"; D.M.A. 20/05/99 "*Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento*".



acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"; D.M.A. 3/12/99 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"; D.M. Ambiente 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"; Legge 31/07/2002 n. 179 "Disposizioni in materia ambientale"; Decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto"; D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n.447"; D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"; D. Lgs 14/01/05 n. 13 "Attuazione della direttiva 2002/20/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari", D.P.R. 19 ottobre 2011 n.277 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

3.1. RIFERIMENTI NAZIONALI

Per zonizzazione acustica si intende la divisione del territorio comunale in aree territoriali omogenee (Classi), individuate secondo i criteri di classificazione basati sull'analisi approfondita del territorio.

Alle diverse classi, articolate come esposto nella tabella seguente, sono attribuiti i valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa vigente (cfr. tabb. B, C, D del D.P.C.M. 14/11/1997). Questa procedura rende la zonizzazione acustica una sorta di piano regolatore generale del rumore in quanto stabilisce degli standard di qualità acustica da conseguire come obiettivo a breve, medio e lungo termine.

Tabella I - CLASSI ACUSTICHE (Tab. A del D.P.C.M. 14-11-1997)

CLASSE I	Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: <ul style="list-style-type: none">- aree ospedaliere- aree scolastiche- aree destinate al riposo e allo svago- aree residenziali rurali- aree di particolare interesse urbanistico- parchi pubblici
CLASSE II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa densità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III	Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione e con presenza di attività: <ul style="list-style-type: none">- commerciali ed uffici



		<ul style="list-style-type: none">- aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici- limitata presenza di attività artigianali- assenza di attività industriali
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B : valori limite di emissione - Leq in dBA (Tab. B del D.P.C.M.14/11/1997)

Valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.

Tempi di riferimento

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6 - 22)	notturno (22-6)
I. Aree particolarmente protette	45	35
II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III. Aree di tipo misto	55	45
IV. Aree di intensa attività umana	60	50
V. Aree prevalentemente industriali	65	55
VI. Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C : valori limite assoluti di immissione - Leq in dBA (Tab. C del D.P.C.M. 14/11/1997)

Valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.

Tempi di riferimento

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6 - 22)	notturno (22-6)
I. Aree particolarmente protette	50	40
II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III. Aree di tipo misto	60	50
IV. Aree di intensa attività umana	65	55
V. Aree prevalentemente industriali	70	60
VI. Aree esclusivamente industriali	70	70



Tabella D : valori di qualità - Leq in dBA (Tab. D del D.P.C.M. 14/11/1997)

Valore di rumore che da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge Quadro n. 447.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6 - 22)	notturno (22-6)
I. Aree particolarmente protette	47	37
II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	52	42
III. Aree di tipo misto	57	47
IV. Aree di intensa attività umana	62	52
V. Aree prevalentemente industriali	67	57
VI. Aree esclusivamente industriali	70	70

Quindi, lo scopo della zonizzazione acustica è

- stabilire gli standard di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale;
- prevenire il deterioramento di zone non inquinate acusticamente o per le quali la quiete sonora è elemento essenziale per la fruizione;
- regolamentare le emissioni rumorose di attuali e nuove attività produttive, ricreative, infrastrutture di trasporto;
- disciplinare le emissioni rumorose di attività temporanee;
- costituire riferimento per il successivo Piano di Risanamento Acustico, consentendo l'individuazione delle priorità di intervento;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

3.2. RIFERIMENTI REGIONALI

La Regione Abruzzo, nel recepire i contenuti e le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ha emanato la L.R. n. 23 del 17/07/2007 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo"; tale documento detta i criteri da seguire per la stesura del piano.



4. ANALISI DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio Comunale di Casalbordino in Provincia di Chieti ha una Estensione territoriale di 45,90 kmq, sorge da una altezza 203 m slm fino a livello del mare

La Popolazione Residente al 2015 è di 6178 abitanti (fonte anagrafe comunale) con una densità abitativa per ettaro pari ad 1,34.

Il territorio di Casalbordino copre un area che si estende dall'entroterra al mare, il territorio risulta solcato da una fitta sequenza di lunghe valli, fiumi e torrenti disposti perpendicolarmente al mare, quasi a formare un pettine. I boschi ripariali presenti sul fiume Osento sono stati individuati come Siti di Interesse Comunitario per la presenza di elevati livelli di biodiversità, oltre ad essere aree di rilevante importanza per la sosta degli uccelli lungo la rotta migratoria della costiera adriatica.

Le assi di connessioni principali per Casalbordino con i Comuni limirofi e ne territorio regionale e nazionale sono:

- la strada statale n. 16 Adriatica
- la linea ferroviaria Bologna-Bari, con fermata del treno regionale della tratta Pescara-Termoli
- il tronco autostradale Bologna-Taranto (A14), cui si accede attraverso il casello di Vasto Nord.

Il paese di Casalbordino si trova a circa 6 km dalla costa adriatica, su un colle delimitato dai fiumi Osento e Sinello. Il Lido di Casalbordino, dista 7,5 km dal capoluogo comunale e si estende lungo la costa per circa 4 km, è confinante con la spettacolare costa rocciosa della Riserva Naturale Marina di Punta Aderci.

Il territorio urbanizzato può essere diviso in tre macro aree che sono:

- Casalbordino
- L'area dei Miracoli
- Il Lido




Figura 1: Tavola della viabilità comunale. Tavola di Variante al P.R.G. redatta da GCarchitetti.



5. CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Al fine della redazione del Piano di Classificazione acustica, secondo quanto dettato dalla L.R. n. 23 del 17/07/2007 “*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo*”, è opportuno procedere secondo le seguenti fasi operative:

- Redazione di un quadro conoscitivo preliminare
- Analisi e zonizzazione dello stato di fatto
- Analisi previsionale del territorio e zonizzazione dello stato di progetto
- Confronto tra le precedenti fasi e zonizzazione definitiva.

5.1 REDAZIONE DI UN QUADRO CONOSCITIVO PRELIMINARE

Preliminarmente sono stati acquisiti i dati ambientali ed urbanistici necessari per un’approfondita analisi del territorio. In particolare:

1. cartografia comunale generale
2. piani urbanistici esistenti ed in itinere con relative norme tecniche di attuazione
3. piani territoriali sovracomunali
4. censimento aree protette: *scuole, parchi pubblici, aree di rilevante interesse storico, architettonico e paesaggistico-ambientale, parchi e riserve naturali.*
5. censimento: *popolazione, attività terziarie, commerciali, artigianali e industriali.*
6. individuazione degli assi stradali principali
7. individuazione degli assi ferroviari
8. classificazioni acustiche dei comuni confinanti
9. individuazione delle unità territoriali di riferimento (UTR)




Figura 2: Unità territoriali di censimento (UTR) elaborate secondo i dati ISTAT



5.2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

La classificazione acustica del territorio si basa sulle Unità territoriali di riferimento (UTR), le quali devono rispettare vincoli di omogeneità in base a:

- destinazione d'uso
- tipologia di edilizia esistente
- presenza e vicinanza delle sorgenti sonore prevalenti

e deve far riferimento alle sei classe individuate nell'Allegato B - Tabella 1 - del DPCM 1° marzo 1991.

Nel seguito si riportano i criteri, generali e di contesto, utilizzati per l'articolazione in zone acustiche del territorio comunale.

Classe I – Aree particolarmente protette

Rientrano in tale classe tutte le aree per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la fruizione, ovvero:

- i plessi ospedalieri;
- i plessi scolastici in sede propria;
- le aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonora ha particolare rilevanza;
- le aree archeologiche;
- le aree sottoposte a tutela;
- le aree cimiteriali.




Figura 3: Vincoli. Tavola di Variante al P.R.G. redatta da GCarchitetti.



Classe II/III/IV

L'assegnazione delle singole UTR ad ognuna delle classi intermedie II, III e IV, potrà essere condotta, secondo la L.R. n. 23/2007, mediante il metodo parametrico o il metodo qualitativo. Il metodo parametrico si basa mediante un calcolo di un indice di valutazione attribuibile ad ogni singola UTR in base alla dimensione della stessa e alle densità di popolazione, di attività commerciali, di attività terziarie e di attività produttive. Il metodo qualitativo viene applicato con scarsità di dati disponibili.

I criteri generali per l'identificazione delle classi II, III e IV sono definiti, dalla normativa nazionale in base alle destinazioni d'uso delle singole zone omogenee:

- classe II, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale; rientrano in questa classe le aree interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;

- classe III, aree di tipo misto; rientrano in questa classe le aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; le aree agricole interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

- classe IV, aree di intensa attività umana; rientrano in questa classe le aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, in classe IV ricadono anche le aree in prossimità di strade di grande comunicazione, che vengono classificate dalla L.R. n. 23/2007, per una fascia pari a 100 mt per lato dal ciglio stradale, e le linee ferroviarie, per una fascia pari a 50 mt per lato dalla mezzera del binario più esterno; le aree portuali e quelle con limitata presenza di piccole industrie.

Nella classe II, oltre alle aree individuate sulla base dei criteri generali precedentemente riportati, ricadono:

- le aree ad uso agricolo ordinario;
- le aree residenziali rurali o incluse in aree di elevato pregio ambientale;
- le aree di interesse turistico-paesaggistico;
- le aree per il tempo libero e la cultura.

Nella classe III, oltre alle aree individuate sulla base dei criteri generali precedentemente riportati, ricadono:

- le aree destinate dal PRG alla realizzazione di insediamenti urbani marginali;
- le aree agricole produttive;
- strade urbane di quartiere.

Nella classe IV, oltre alle aree individuate sulla base dei criteri generali ricadono, le aree con presenza quasi esclusiva di attività terziarie, ovvero caratterizzate da intensa attività umana ma da una limitata attività residenziale, le aree destinate dal PRG alle attività produttive.

Classe V/VI

I criteri generali per l'identificazione delle classi V e VI sono definiti, dalla normativa nazionale, come segue:

- aree prevalentemente industriali, interessate da insediamenti industriali e da scarsa presenza di abitazioni;
- aree industriali, interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

**6. CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPCM 14/11/97, all'interno della fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, così come definite dai regolamenti previsti all'art. 11 comma 1 della legge 447/95, non si applicano, al rumore prodotto, dall'infrastruttura stessa, i limiti di immissione di cui alla tabella C del succitato decreto, vigendo altresì limiti di immissione specifici stabiliti dai suddetti regolamenti e non dipendenti dalla classificazione acustica del territorio.

All'interno delle suddette fasce di pertinenza, per le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del DPCM 14/11/97.

L'art. 2.4.1 dell'allegato 4, della L.R. 23/2007 indica come classificare le infrastrutture stradali anche in base all'art. 2 del D.L. 285/92 e s.m.i..

Ricadono in classe IV le seguenti aree esterne ai centri abitati:

Tipologia stradale	Denominazione	Larghezza area prospiciente per lato
A	Autostrade	100 m
B	Strade extraurbane principali	100 m
C	Strade extraurbane secondarie	100 m

Ricadono in classe IV le seguenti aree interne ai centri abitati:

Tipologia stradale	Denominazione	Larghezza area prospiciente per lato
A	Autostrade	50 m
B	Strade extraurbane principali	50 m
C	Strade extraurbane secondarie	50 m
D	Strade urbane di scorrimento	50 m

Ricadono in classe III:

Tipologia stradale	Denominazione	Larghezza area prospiciente per lato
E	Strade urbane di quartiere	30 m
F	Strade locali	30 m

L'art. 2.4.2 dell'allegato 4, della L.R. 23/2007 indica la classificazione acustica delle infrastrutture ferroviarie. Le aree prospicienti le strutture ferroviarie sono quelle appartenenti alla fascia di territorio larga 50 m a partire dalla mezzera dei binari esterni e fiancheggiante l'intera linea e sono classificate in classe IV.



6.1. FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Il rumore generato dalle infrastrutture di trasporto sia ferroviario che stradale è regolamentato da appositi decreti attuativi della legge quadro sull'inquinamento acustico. Trattandosi di sorgenti lineari, il legislatore ha individuato fasce parallele alle infrastrutture per le quali non si applicano i limiti di emissione e di immissione relativi alla zona acustica stabilita dal PZA del comune interessato. La larghezza delle fasce ed i limiti di rumorosità variano in funzione della tipologia dell'infrastruttura e della velocità di esercizio e a seconda che si tratti di infrastrutture esistenti o di nuova realizzazione.

Le linee stradali che attraversano il territorio comunale sono state classificate in base al decreto attuativo della legge 447/95 sulle infrastrutture di trasporto stradale:

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142. "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447";

Le disposizioni si applicano :

- alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
- alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Le infrastrutture stradali, già definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), e successive modificazioni, sono classificate secondo le seguenti categorie:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

Per ciascun tipo di infrastruttura il D.P.R. stabilisce delle fasce di pertinenza acustica.

In relazione al tipo di infrastruttura (esistente, nuova), al tipo di strada (A,B,C,D,E,F), alle fasce di pertinenza, al tipo di ricettore (ospedali, scuole, case di cura e di riposo, altri ricettori) e alle fasce orarie (diurna e notturna), il presente disposto legislativo, stabilisce i valori limite di immissione, evidenziati nelle tabelle in calce.

Va inoltre sottolineato che, le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e succ. int. e mod. in tema di verifica dei limiti di emissione dei veicoli, nonché le disposizioni di cui all'art. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" in tema di monitoraggio per il rilevamento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali sono espressamente richiamate rispettivamente negli artt. 9 e 19 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.



D.P.R. 30/3/2004 Tabella 1 - STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE						
TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ¹ , ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B - Extraurbana Principale		250	50	40	65	55
C - Extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica, come prevista dall'art. 6, comma 1 (lettera a) della Legge 447/95			
F - Locale		30				
NOTE		¹ Per le scuole vale solo il limite diurno				

D.P.R. 30/3/2004 Tabella 2 - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)						
TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - Extraurbana Principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica, come prevista dall'art. 6, comma 1 (lettera a) della Legge 447/95			
F - Locale		30				
NOTE		¹ Per le scuole vale solo il limite diurno				

A tali infrastrutture non si applica il disposto relativo agli articoli:

- 2 relativo ai valori limite di emissione;
- 6 relativo ai valori di attenzione;
- 7 relativo ai valori di qualità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

Al di fuori delle fasce di pertinenza per il rumore generato dalle infrastrutture di trasporto si applicano i limiti stabiliti nella tabella C del DPCM 14/11/97.



Qualora i valori limite per le infrastrutture non siano tecnicamente conseguibili sia all'interno che al di fuori delle fasce di pertinenza, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq per le scuole.

I valori sono valutati al centro della stanza del ricettore, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore.

Per le aree non ancora edificate interessate all'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza.

Le strade statali che attraversano il territorio cittadino rientrano fra le infrastrutture esistenti e classificate nella tipologia "B". Per ricettori sensibili che si trovano entro le fasce di pertinenza A e B i limiti di immissione sonora sono di 40 dBA nel tempo di riferimento notturno e di 50 dBA nel tempo di riferimento diurno. Per tutti gli altri ricettori i limiti di immissione sonora sono di 60 dBA nel tempo di riferimento notturno e di 70 dBA nel tempo di riferimento diurno all'interno della fascia "A" di 100 metri e di 55 dBA nel tempo di riferimento notturno e di 65 dBA nel tempo di riferimento diurno all'interno della fascia "B" di 150 metri oltre la fascia "A".

La rete di strade extraurbane che convergono verso il tessuto cittadino, garantendo i collegamenti con i comuni limitrofi viene classificata, secondo il codice della strada, il D.M. 5/11/01 riguardante le norme funzionali geometriche per la costruzione delle strade e secondo il citato decreto, nella tipologie Ca se si tratta di strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980, oppure Cb se si tratta di tutte le strade extraurbane secondarie. Le categorie Ca e Cb hanno ampiezze di fasce di pertinenza diversificate, la fascia A della categoria Ca ha un'ampiezza di 100 m e limiti di immissione sonora di 40 dBA nel tempo di riferimento notturno e di 50 dBA nel tempo di riferimento diurno per ricettori sensibili, mentre per gli altri ricettori i limiti di immissione sono di 60 dBA notturni e 70 dBA diurni. La fascia B della categoria Ca ha un'ampiezza di 150 m e limiti di immissione sonora di 40 dBA nel tempo di riferimento notturno e di 50 dBA nel tempo di riferimento diurno per ricettori sensibili, mentre per gli altri ricettori i limiti di immissione sono di 55 dBA notturni e 65 dBA diurni. Per le strade extraurbane classificate nella categoria Cb, rimangono invariati i limiti di immissione notturni e diurni per ricettori sensibili e per gli altri ricettori, mentre varia l'ampiezza della fascia B, che è fissata a 50m invece di 150m.



6.2. FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Per quanto concerne le aree prossime alle linee ferrate, esse, come indicato dalla legge regionale, sono classificate come zona IV con estensione della zona medesima per metri 50 dalla mezzera del binario più esterno nella zona presa in considerazione.

È da tenere presente, tuttavia, che qualora in tale fascia rientrino sub-zone classificabili come 1/a e 1/b (ospedali e scuole) dovranno essere rispettati i limiti specifici di tali zone.

L'inquinamento acustico da traffico ferroviario è regolato dal DPR 18/11/98 n. 459 che impone due fasce territoriali di pertinenza sia per infrastrutture esistenti che di nuova realizzazione, A e B, di estensione e valori limite differenti. Le aree ricadenti all'interno di suddette fasce di pertinenza, per quanto riguarda il rumore prodotto dalle sorgenti diverse da quelle ferroviarie, sono classificate, come prescritto dalle linee guida regionali.

Il DPR stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

A tali infrastrutture non si applica il disposto relativo agli articoli:

- 2 relativo ai valori limite di emissione;
- 6 relativo ai valori di attenzione;
- 7 relativo ai valori di qualità del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza, a seconda della tipologia della infrastruttura, con relativi limiti di immissione così come riportato nella tabella seguente.

Valori limite di immissione del rumore ferroviario entro le fasce di pertinenza.

Infrastrutture	Fascia di pertinenza	Valori limite esterni, dB(A)			
		Ospedali, scuole, case di cura ecc.		Altri ricettori	
		Giorno	Notte	Giorno	Notte
Nuove con Velocità progetto >200 Km/h	250 m	50	40	65	55
Esistenti e infrastrutture con velocità di progetto < 200 Km/h	Fascia A (100m)	50	40	70	60
Esistenti e infrastrutture con velocità di progetto < 200 Km/h	Fascia B (150m)	50	40	65	55

Al di fuori della fascia di pertinenza, qualora i valori limite assoluti di immissione di cui alla Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 (limiti di zona acustica), non siano tecnicamente conseguibili deve essere assicurato il rispetto dei limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq per le scuole.



I valori sono valutati al centro della stanza del ricettore, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore.

Per le aree non ancora edificate interessate all'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza.

Le fasce di pertinenza della linea ferroviaria che attraversa il comune di Casalbordino rientrano nelle "infrastrutture esistenti con velocità di progetto < 200 Km/h", pertanto i limiti di immissione sonora sono di 40 dBA nel tempo di riferimento notturno e di 50 dBA nel tempo di riferimento diurno per ricettori sensibili che si trovano entro le fasce A e B, mentre per gli altri ricettori i limiti di immissione sono di 60 dBA notturni e 70 dBA diurni all'interno della fascia A, e di 55 dBA notturni e 65 dBA diurni all'interno della fascia B.

7. L'ARTICOLAZIONE IN CLASSI ACUSTICHE OMOGENEE DEL TERRITORIO COMUNALE

La metodologia scelta per la predisposizione del Piano di Classificazione acustica del Comune di Casalbordino è stata quella riportata nelle L.R. 23/2007. In mancanza dei dati parametrici di dettaglio per ciascuna UTR, si è applicato un metodo di classificazione, per le classi II, III e IV, quali-quantitativo.

Le priorità dello strumento urbanistico in vigore ed in itinere sono state integrate con i parametri ed i relativi valori numerici per la descrizione dell'uso attuale del territorio con i dati di densità abitativa, delle attività commerciali, delle attività terziaria e delle attività produttive delle singole UTR.

7.1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE (CLASSE I)

Sono state inserite in tale classe le seguenti aree, definite ai sensi dell'art. 2.2. dell'allegato 4, della L.R. 23/2007:

Edifici scolastici

Tutte le scuole esistenti e di previsione dal PRG, sono state inserite in classe I anche se confinanti con zone di classe superiore (vd. Centro urbano).

Sono stati individuati tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale, di seguito riportati :

- Scuola materna Benedetto Croce, via Ascensione
- Scuola elementare Enrico Mattei, via Ascensione
- Scuola media Padre Settimio Zimarino, Via del Sole
- Scuola elementare R. Paolucci, via Pescara
- Scuola materna G. D'Annunzio, via Difesa Vecchia
- Istituto Tecnico Commerciale G. Spataro, via Alcide dei Gasperi



Parchi e aree verdi

Nel territorio comunale di Casalbordino sono presenti i boschi ripariali sul fiume Oseno individuati come Siti di Interesse Comunitario che sono stati inseriti in classe I, come sono state inserite in classe I le zone sottoposte a vincolo paesistico di boschi protetti ex l. 431/85, le aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonora ha particolare rilevanza e le aree sottoposte a tutela.

Aree ospedaliere

Nel territorio comunale di Casalbordino non vi sono ospedali da inserire in zone particolarmente protette.




Figura 4: Standard urbanistici. Tavola di Variante al P.R.G. redatta da GCarchitetti.



7.2. AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI ED ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (CLASSI V , VI)

Nel territorio comunale, allo stato di fatto ed in previsione negli strumenti di pianificazione urbanistica così come intese nel D.P.C.M. 14/11/97, sono state individuate aree a vocazione prevalentemente industriale e zone esclusivamente industriali, bensì zone produttive che sono state inserite in classe IV.



Figura 5: Luoghi e subluoghi. Tavola di Variante al P.R.G. redatta da GCarchitetti.

7.3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE RESIDENZIALI, COMMERCIALI/TERZIARIE E ARTIGIANALI/PRODUTTIVE (CLASSI II, III, IV)

Per l'individuazione di tali aree, si è fatto ricorso all'attribuzione di punteggi in funzione dei parametri che tengono conto la densità di popolazione, della presenza di attività commerciali, terziarie, industriali, artigianali ed infine alla tipologia di strade che attraversano dette zone. I dati sono stati reperiti dall'ufficio anagrafe del comune ed aggiornati al 2015.

Densità di popolazione

La densità di popolazione (DP) è stata espressa in abitanti per ettaro e calcolata per ciascuna zona censuaria definendo 4 classi di densità: bassa, medio-bassa, medio-alta e alta, successivamente è stato assegnato un valore dell'indice di popolazione IP a ciascuna sezione censuaria in base alla seguente tabella:

DP	Bassa	Medio-bassa	Medio-alta	Alta
IP	0	1	2	3



Densità di attività commerciali e terziarie

La densità di attività commerciali e terziarie (DACT) è stata espressa in attività commerciali e terziarie per ettaro e calcolata per ciascuna zona censuaria definendo 3 classi di densità: bassa, media e alta, successivamente è stato assegnato un valore dell'indice Iact a ciascuna sezione censuaria in base alla seguente tabella:

DACT	Bassa	Media	Alta
Iact	1	2	3

Densità di attività artigianali e produttive

La densità di attività artigianali e produttive (DAP) è stata espressa in attività commerciali e terziarie per ettaro e calcolata per ciascuna zona censuaria definendo 3 classi di densità: bassa, media e alta, successivamente è stato assegnato un valore dell'indice Iap a ciascuna sezione censuaria in base alla seguente tabella:

DACT	Bassa	Media	Alta
Iap	2	4	6

L'attribuzione della classe acustica provvisoria è stata effettuata calcolando il seguente indice:

$$I = IP + Iact + Iap \quad (\text{vedi tabella 1})$$

ed assegnando la classe relativa in base alla seguente tabella:

Indice di valutazione I	1-2	3-4-5-6		7-8-9-10-11-12
Classe acustica	II	III	IV	IV

In seguito si sono confrontati i dati ottenuti ad un rilievo attento e diretto del territorio e l'integrazione di questi dati con le indicazioni della L.R. 23/2007, dove ad esempio si impone che i porti turistici, i poli fieristici i centri commerciali con impianti annessi, i depositi, i caseifici, i piccoli insediamenti zootecnici, le cantine, le zone produttive-artigianali etc.. devono essere inseriti in IV classe, con la classificazione delle strade in base al volume di traffico attuale e futuro e con i dati degli strumenti urbanistici comunali vigenti e di previsione, hanno permesso l'elaborazione finale del piano di zonizzazione acustica comunale.



Tabella 1: Densità abitativa, commerciale e industriale per sezione di censimento, attribuzione degli indici di valutazione

Zona censuaria	Ettari	Abitanti n. (DP)	Abitanti/ ettaro	IP	Terziarie e Commerciali n. (DACT)	Terziarie e Commerciali/ ettaro	Iact	Artigianali e industriali n. (DAP)	Artigianali e industriali/ ettaro	Iap	I=IP+Iact+Iap	Classe acustica provvisoria
1	6,58	371	56,38	3	15	2,279635258	2	4	0,607902736	6	11	IV
2	20,96	413	19,70	1	23	1,097328244	1	0	0	0	2	II
3	16,16	248	15,35	1	8	0,495049505	1	1	0,061881188	2	4	III
4	16,95	926	54,63	2	33	1,946902655	2	7	0,412979351	0	4	IV
5	10,15	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	II
6	34,12	541	15,86	1	24	0,703399766	1	6	0,175849941	2	4	III
7	22,19	266	11,99	1	8	0,360522758	1	4	0,180261379	2	4	III
8	23,78	19	0,80	1	1	0,042052145	1	0	0	0	2	II
9	36,93	189	5,12	1	52	1,40806932	2	5	0,135391281	2	5	IV
11	2,34	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	II
15	3,23	93	28,79	2	2	0,619195046	1	1	0,309597523	2	5	IV
16	2,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	II
17	2,96	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	II
18	9,35	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	II
21	1,80	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	II
22	592,14	43	0,07	1	0	0	0	0	0	0	1	II
23	413,37	123	0,30	1	9	0,021772262	1	1	0,00241914	2	4	III
24	357,66	534	1,49	1	4	0,011183806	1	2	0,005591903	2	4	III
25	422,89	491	1,16	1	11	0,026011492	1	2	0,004729362	2	4	III
26	364,71	195	0,53	1	8	0,021935236	1	3	0,008225714	2	4	III
27	359,15	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	II
28	520,20	236	0,45	1	2	0,003844675	1	2	0,003844675	2	4	III
29	365,00	115	0,32	1	0	0	0	0	0	0	1	II
30	571,00	120	0,21	1	0	0	0	0	0	0	1	II
31	380,32	143	0,38	1	9	0,023664283	1	5	0,013146824	2	4	III
32	5,11	436	85,32	3	72	14,09001957	3	5	0,978473581	6	12	IV
33	9,27	347	37,43	2	19	2,049622438	2	9	0,970873786	6	10	IV
34	21,87	329	15,04	1	3	0,137174211	1	1	0,045724737	2	4	III
35	6,65	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	II
36	1,94	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	II



CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

-  Classe I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
-  Classe II: AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
-  Classe III: AREE DI TIPO MISTO
-  Classe IV: AREE D'INTENSA ATTIVITA' UMANA
-  Classe V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
-  Classe VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI




Figura 6: Individuazione delle aree particolarmente protette ricadenti in classe I.




Figura 7: Individuazione delle aree ricadenti in classe II.



CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

-  Classe I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
-  Classe II: AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
-  Classe III: AREE DI TIPO MISTO
-  Classe IV: AREE D'INTENSA ATTIVITA' UMANA
-  Classe V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
-  Classe VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI




Figura 8: Individuazione delle aree ricadenti in classe III.



Figura 9: Individuazione delle aree ricadenti in classe IV.




Figura 10: Piano di zonizzazione acustica



8. AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Nella classificazione acustica del territorio comunale sono indicate, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95, le aree da destinarsi a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. Le attività temporanee sono disciplinate dal Capo VII della normativa acustica di attuazione. Le aree in questione sono le seguenti.

- Area auditorium comunale
- Area villa comunale
- Piazza Commercio
- Piazza Zimarino
- Piazza De Gasperi
- Piazzale Terminali
- Piazza Garibaldi
- Strade e piazze del centro antico
- Largo del forte
- Piazza Umberto I
- Strade e piazze del centro storico
- Campo sportivo
- Piazzale Aldo Moro
- Piazzale Torrente acqua chiara
- Parco della Guardia Costiera
- Piazzale Tratturo
- Piazzale Via Bachelet
- Campo verde miracoli
- Largo Piazza Foibe
- Area Ingresso Monumentale e aree circostanti
- Area Campo da tennis via l'Aquila
- Piazzale Chiesetta S. Giuseppe Verdugia
- Piazzale Cantina sociale Madonna dei Miracoli

9. DESCRIZIONE DELLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 26/10/1995 n. 447, I Comuni hanno la competenza di adottare regolamenti acustici ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi, lavorativi e dell'ambiente esterno, ed inoltre di regolamentare l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, della presente legge, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Per una efficace applicazione del Piano di Zonizzazione Acustica, quale primo elemento di una politica di difesa del territorio rispetto all'inquinamento acustico e come supporto agli strumenti



programmatori, è necessario, pertanto, corredare il Piano con un regolamento di attuazione nel quale sono specificate le finalità, gli obblighi, le competenze, i soggetti promotori, gli organi per il controllo ed infine le sanzioni.

Il regolamento del Piano deve contenere anche specifiche norme di prevenzione. Infatti, prima di procedere ad un'opera di risanamento acustico dell'esistente che richiede tempi mediamente lunghi, è necessario porre le condizioni affinché lo sviluppo di nuove attività produttive e di nuove infrastrutture non alteri o peggiori la situazione esistente dal punto di vista dell'inquinamento acustico ambientale. Un'opera di prevenzione è necessaria e deve essere articolata attraverso l'introduzione di norme chiare ed efficaci alle quali i cittadini, i soggetti imprenditoriali ed il governo politico amministrativo del Comune devono attenersi.

E' parte integrante del piano la normativa acustica di attuazione che è articolata in IX capi.